

## INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI

### ORDINANZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 566 DEL 28 DICEMBRE 2018 - PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DELL'EVENTO SISMICO CHE HA COLPITO IL TERRITORIO DEI COMUNI DI ACI BONACCORSI, ACI CATENA, ACI SANT'ANTONIO, ACIREALE, MILO, SANTA VENERINA, TRECASTAGNI, VIAGRANDE, ZAFFERANA ETNEA DELLA PROVINCIA DI CATANIA, IL 26 DICEMBRE 2018.

(AGGIORNAMENTO Marzo 2024 CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215 Milleproroghe)

#### 1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 1 del 2 Gennaio 2019 è stata pubblicata l'Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 28 Dicembre 2018, n. 566 recante **"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etna della Provincia di Catania, il 26 Dicembre 2018"** (qui di seguito la "Ordinanza"). E successiva conversione in legge del Decreto Legge n. 215 Milleproroghe **"Disposizioni relative agli eventi sismici dell'area etnea"** tale articolo dispone che **il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018 - che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etna, in provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018 - di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 come successivamente prorogato, è ulteriormente differito, senza soluzione di continuità, al 31 dicembre 2024.**

L'Ordinanza all'art. 4 dispone quanto segue:

- a) i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni interessati, titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici, previa autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari fino alla ricostruzione o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (**31 dicembre 2024 - termine prorogato in sede di conversione in legge 18/24 del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215 Milleproroghe**<sup>1</sup>) una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale;

<sup>1</sup> L'art. 17 bis del **Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18** recante **"Disposizioni urgenti in materia di termini normativi"** dispone che **il termine di scadenza dello stato di emergenza** conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018 - che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etna, in provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018 - di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 come da ultimo prorogato dalla Legge di Bilancio 197/22 (sino al 31-12-23) è **ulteriormente differito, senza soluzione di continuità, al 31 dicembre 2024.**

- b) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell'Ordinanza (ossia entro il 2.02.2019), le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità' di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
- tempi di rimborso;
  - costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
  - il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione;
- c) qualora la banca o l'intermediario finanziario, non fornisca le informazioni di cui al punto b) nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese per 12 mesi dalla data dell'Ordinanza, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data e **comunque non oltre il 30 giugno 2019**.

## 2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI

Fino al ripristino dell'agibilità o dell'abitabilità degli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque sino al 31 Dicembre 2024** (termine prorogato da ultimo in sede di conversione in Legge del Decreto Legge n. 215/23 Milleproroghe) i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

- 1) dell'intera rata  
ovvero
- 2) della sola quota capitale

dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

**Qualora si scelga l'opzione 1)**, gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere versati dai Titolari in unica soluzione al ripristino del piano di ammortamento.

**Qualora si scelga l'opzione 2)**, gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

## 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui, i Titolari dovranno **inviare una richiesta scritta a Iccrea Bancalmpresa S.p.A., all'indirizzo PEC: [middle.office@pec.iccreabi.bcc.it](mailto:middle.office@pec.iccreabi.bcc.it)** (riportare nell'oggetto della mail: "*Evento sismico Provincia di Catania 2018*"), **con indicazione dell'opzione prescelta** (sospensione dell'intera rata ovvero della sola quota capitale).

**La richiesta dovrà pervenire entro il 22 marzo 2019 e dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2008.**

\*\*\*

La proroga dello stato di emergenza **non comporta alcuna rimessione in termini per presentare nuove richieste, soltanto coloro che hanno chiesto ed ottenuto la sospensione nei termini di cui all' Ordinanza potranno continuare a beneficiarne, al massimo, sino al 31 Dicembre 2024.**

INFORMATIVA ORDINANZA CDPC 566-18 – proroga stato emergenza – agg. marzo 2024